



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (ORIGINALE) *00050* del 07/04/2020

**ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE PER LA
PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19.
CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI 12 E 13
APRILE**

Emittente	SINDACO
Firmatario	Sindaco ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO
Proponente	Ripartizione Servizi e Patrimonio LOSAPIO ARCH. GIACOMO
Nr. Reg. Emittente	*00021/2020*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	* /----*
Periodo affissione	

IL SINDACO

Visti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020 emanati per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con introduzione di un complesso di misure restrittive e limitative finalizzate a ridurre i contatti sociali, assicurare il distanziamento sociale e ridurre i rischi di contagi

Visto l'articolo 1 del d.p.c.m. del 01.04.2020, per effetto del quale: L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.

Visto il decreto legge 25.03.2020 n.19, rubricato "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, il cui articolo 1 contiene un elenco di misure restrittive adottabili per contenere la diffusione del contagio e ridurre i rischi per la popolazione, tra le quali quelle di cui alla lettera u):

" limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;"

da leggere in combinato con quelle di cui alla lettera a)

"limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;"

Visto l'articolo 1, comma 1, punto 1 del dpcm del 11.03.2020, la cui validità è stata estesa sino al 13 aprile 2020, con l'articolo 1 del dpcm del 01.04.2020, in ragione del quale:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Considerato che con le imminenti festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), è ragionevole prevedere, in violazione delle misure di contenimento in atto, un elevato numero di spostamenti legati alle note tradizioni di scambi di auguri, di riunioni familiari e di transito verso le residenze in campagna, con intuibili difficoltà da parte delle Forze dell'Ordine nel controllare il territorio e assicurare il rispetto delle prescrizioni dei ridetti d.p.c.m.

Ritenuto che l'apertura di esercizi commerciali, non possa far altro che amplificare tale difficoltà di controllo del territorio, legittimando un gran numero di persone ad uscire di casa con la giustificazione dell'acquisto di prodotti.

Valutati i possibili impatti che il transito di un gran numero di persone e mezzi può determinare anche in termini di ordine e sicurezza urbana, ove si considerino le resistenze già riscontrate in occasione dei diffusi controlli disposti nelle trascorse giornate

Ritenuto, in ragione di quanto precede, di dover disporre la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al dpcm 11.03.2020, presenti sul territorio comunale, nelle giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), con esclusione delle edicole, farmacie e parafarmacie e fatte salve le modalità "a domicilio", così come previsto per le attività di cui al punto 2 del citato articolo 1 del dpcm 11.03.2020

Evidenziato che simile misura, preventivamente annunciata, pone tutta la popolazione nella condizione di disporre di tempi adeguati per rifornirsi di quanto di necessità per le citate giornate presso i numerosi esercizi presenti sul territorio, ed al contempo pone le



condizioni per limitare gli spostamenti nel centro abitato e consentire controlli mirati nelle strade che conducono a residenze secondarie e di campagna

Dato atto che le misure restrittive in argomento non si pongono in contrasto con le misure statali, ne' eccedono i limiti del potere di ordinanza di cui all'articolo 3 del citato D.L. 192020, rientrando nell'ambito delle competenze comunali e senza incisione delle attività produttive (tale non potendosi qualificare la chiusura per sole due giornate festive, peraltro già oggetto di autonoma scelta da parte di molti operatori), nè di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Richiamate le superiori ragioni di tutela della salute pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini esposti al rischio di diffusione del contagio da virus COVID 19 che sta facendo registrare elevati tassi di diffusione e gravi conseguenze, anche mortali

Ritenuti evidenti i presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di ordinanza sindacale ex art.50 t.u. 267/0, per quanto non sussumibili nelle più ampie previsioni di cui all'articolo 54 del d.leg.vo 267/0, stante la rilevanza nazionale dell'emergenza sanitaria in atto

Dato atto che il presente provvedimento è stato preliminarmente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia B.A.T.

ORDINA

- 1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato**
- 2. per le ragioni di cui in narrativa, è fatto obbligo di chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al dpcm 11.03.2020, presenti sul territorio comunale, con esclusione delle edicole, farmacie e parafarmacie e fatte salve le modalità c.d. "a domicilio" così come previsto per le attività di cui al punto 2 del citato articolo 1 del dpcm 11.03.2020, nelle giornate del 12 aprile (Pasqua) e 13 aprile (Pasquetta) 2020.**
- 3. eventuali violazioni della presente ordinanza comporteranno l'immediata chiusura dell'attività, fatto salvo l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 4 del d.l. 19 del 25.03.2020 per quanto estensibile.**
- 4. il Comando di Polizia locale è incaricato della diffusione, del controllo e di ogni iniziativa per assicurare il rispetto della presente ordinanza.**
- 5. di diffondere la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico, consegna in copia ad ogni esercizio di vendita di generi alimentari, diffusione sonora ed ogni altra possibile forma di divulgazione alla cittadinanza**
- 6. di notificare del presente provvedimento il Prefetto BAT, le Forze dell'Ordine, le Associazioni di Categoria presenti sul territorio**
- 7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA di Bari entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.**



NR. ORDINANZA
Nr. Reg. Emittente
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

00050 del 07/04/2020
00021/2020
/2020

07/04/2020

Sindaco
ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO